

Amministrazione Cantonale

Legge sui Pompieri

RAPPORTO

del Gruppo di lavoro



2014

Sommario

1. Premessa
2. Concretizzazione degli obiettivi organizzativi-finanziari
3. La proposta normativa
 - Art. 1 Campo di applicazione
 - Art. 2 Quadro di riferimento
 - Art. 3 Prevenzione
Competenze
 - Art. 4 Comuni
 - Art. 5 Cantone
Corpi pompieri
 - Art. 6 Organizzazione
 - Art. 7 Collaborazione
 - Art. 8 Pompieri aziendali
 - Art. 9 Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP)
 - Art. 10 Coordinazione Pompieri Ticino (CPT)
Interventi
 - Art. 11 Modalità
 - Art. 12 Spese, recupero e ricorsi
Finanziamento e gestione finanziaria
 - Art. 13 Finanziamento
 - Art. 14 Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT)
 - Art. 15 Oneri straordinari
Vigilanza e contravvenzioni
 - Art. 16 Disposizioni penali
Disposizioni transitorie e finali
 - Art. 17 Regolamento di applicazione
 - Art. 18 Abrogazione
 - Art. 19 Entrata in vigore
4. Conclusioni

Composizione del Gruppo di lavoro (GL) istituito con risoluzione governativa no. 7321 del 21 dicembre 2012

Gianella G.	Cancelliere e Presidente GL
Zeli G.	Associazione svizzera degli assicuratori (ASA)
Zamboni A.	Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP)
Gianinazzi M.	FCTCP
Lampert R.	FCTCP
Ryser D.	Associazione dei comuni ticinesi (ACT)
Oleggini M.	Ente regionale per lo sviluppo del luganese (ERS Luganese)
Genazzi E.	Dipartimento delle Istituzioni -Sezione degli enti locali (DI-SEL)
Conti F.	Dipartimento delle Istituzioni-Sezione del militare e della protezione della popolazione (DI-SMPP)
Ghiringhelli A.	Dipartimento del territorio-Sezione forestale (DT-SF)
Da Rold A.	Dipartimento del territorio-Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (DT-SPAAS)
Bakopanos E.	Capo dell'Ufficio della difesa contro gli incendi (UDCI) e Segretario GL
Guidotti C.	Giurista GL

1. Premessa

La lotta contro gli incendi, gli inquinamenti, i pericoli nucleari, biologici e chimici e gli eventi naturali (alluvioni, incendi boschivi e frane) ha richiesto ed esigono sempre più competenze, capacità tecniche e organizzative ai singoli Corpi pompieri (CP) ed ai pompieri medesimi.

In Ticino l'organizzazione/struttura del settore, basata prevalentemente sul volontariato, è riuscita sin d'ora a far fronte adeguatamente a queste incombenze. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni è emersa la necessità di rivedere e potenziare le strutture esistenti in seguito ai seguenti aspetti:

- esigenza di un continuo, sempre più celere aggiornamento tecnico;
- migliorare e ripensare il finanziamento dell'equipaggiamento e delle infrastrutture;
- coordinare e migliorare l'attività di appoggio complementare dei pompieri ai Comuni;
- sopperire alla mancanza di tempo libero dei singoli pompieri da dedicare al corpo pompieri.

Nel corso dell'ultimo decennio in tutti i Cantoni si è assistito ad una ristrutturazione che può essere definita epocale. A livello federale si è assistito alla costituzione della Coordinazione svizzera dei pompieri voluta dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, mentre a livello locale/comunale si assiste a ristrutturazioni ed a riesame dei compiti tra gli enti coinvolti a tale scopo.

Da un punto di vista storico è bene sottolineare che in Ticino questo processo di cambiamento è già iniziato a decorrere dalla metà degli anni novanta con l'adozione della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996.

A seguire vi è stato il cambiamento statutario della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP) che ha portato alla costituzione del Segretariato professionale agli inizi del 2000. Grazie alla nuova impostazione, e come risulta dalla nuova proposta di legge qui in esame, la FCTCP svolge con grande attenzione, professionalità e dedizione non solo i compiti di mera istruzione; ma si occupa nel contempo degli aspetti strategici, tecnici e di consulenza in caso di intervento, e ciò a beneficio dell'intera organizzazione ticinese. La competenza tecnica che le è stata riconosciuta in questo ambito, permette non solo un intervento razionale e coordinato in caso di necessità; ma favorisce pure il determinarsi di regole e prassi condivise di prevenzione e di impiego su tutto il territorio cantonale, garantendo uno standard uniforme foriero di efficienza e di efficacia, a prescindere dalle peculiarità geografiche, demografiche, come pure dei vari gradi e indici di rischio.

Su mandato del Consiglio di Stato, la stessa FCTCP ha elaborato infatti già in data 23 giugno 2003 una proposta di riorganizzazione che contemplava i seguenti punti:

- la ridefinizione del numero dei Corpi pompieri, tenendo conto della loro ubicazione geografica e del loro ruolo specifico;
- l'integrazione dei Corpi pompieri di montagna nell'organizzazione generale dei pompieri;
- la professionalizzazione dei Centri di soccorso (CS) di importanza cantonale.

Questo concetto ha raccolto il consenso del Governo cantonale e anche di buona parte degli interessati, tant'è vero che, nel giro di pochi anni, si è passati da un centinaio di corpi pompieri (135) a poche decine (38), ivi compresa l'integrazione dei Corpi pompieri di montagna. Il Centro di soccorso di Lugano inoltre si è dotato, viste le esigenze, di una ventina di pompieri professionisti ed alcuni altri centri di soccorso hanno introdotto dipendenti a tempo pieno e/o parziale.

2. Concretizzazione degli obiettivi organizzativi-finanziari

La riorganizzazione, salutata positivamente, ha evidenziato tuttavia la necessità di rivedere l'attuale assetto legislativo soprattutto per quanto concerne il finanziamento dell'intera struttura dei pompieri sul piano cantonale. E' con questo spirito che con ris.gov n. 3038 del 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha dato luce verde alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro al fine di prendere in esame il rapporto della FCTCP allestito nel 2003, che affrontava appunto gli aspetti giuridici e finanziari riguardanti i pompieri quali partner di primo intervento, riconosciuti tali dalla Legge federale sulla Protezione della popolazione. Da una prima valutazione del rapporto, si avvertiva la necessità di una profonda e radicale modifica dell'attuale LLI.

Senza voler rievocare nel dettaglio la cronistoria del percorso legislativo e le tappe che hanno contraddistinto il lavoro svolto dallo speciale Gruppo di lavoro, ci si limiterà a sottolineare in questa sede che la bozza di nuova legge presentata con il relativo rapporto il 15 ottobre 2008 e sottoposta dal DFE in consultazione il 22 dicembre 2008, non trovò purtroppo il consenso e l'appoggio di tutti gli attori interessati, che si sono espressi con pareri contrastanti, riassunti in un rapporto del settembre 2009.

Considerato tuttavia che in generale era stata riconosciuta l'esigenza di rinnovare e migliorare l'attuale organizzazione e legislazione sui pompieri, come pure l'auspicio che dall'esito della consultazione si cogliesse l'occasione per procedere con un ulteriore approfondimento ed affinamento della materia, il Consiglio di Stato con ris.gov. n. 906 del 2 marzo 2010 provvedeva a ricostituire il gruppo di lavoro.

Nel frattempo è apparso evidente e manifesto che il tema del finanziamento della riorganizzazione del settore dei pompieri fosse determinante per concretizzare gli obiettivi

da tempo sul tappeto e che occorresse sottoporre la soluzione ipotizzata nel progetto di legge, risultata piuttosto controversa in particolare da parte dei Comuni, ad un'attenta verifica tecnica sulla proponibilità e sostenibilità.

Di conseguenza, con ris. gov. n. 3463 del 21 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha dato mandato a Michele Passardi, esperto del settore, di redigere uno specifico rapporto inerente il finanziamento dell'intera organizzazione dei pompieri ticinesi. Consegnato nel giugno 2012, dopo approfondito esame del referto peritale, l'Esecutivo cantonale, con ris.gov. n. 7321 del 21 dicembre 2012, ha ritenuto indispensabile anzitutto rinnovare il gruppo di lavoro con il compito di prendere in esame e riprendere, se condivise, le conclusioni e le raccomandazioni del perito. Fra i temi oggetto di approfondimento vanno evidenziati il sistema di finanziamento che garantisca la semi-professionalizzazione; il consolidamento dei Centri di soccorso con un adattamento dell'assetto e del sistema di presenza dei pompieri sul territorio, il chiarimento dei rapporti istituzionali-organizzativi tra Comuni, Cantone, FCTCP, rispettivamente gli assicuratori.

A titolo informativo si specifica che la bozza di legge qui in esame prende in parte spunto dal testo elaborato dal primo gruppo di lavoro, facendo ovviamente propri alcuni principi e concetti, aggiornandola considerando la perizia Passardi.

La predetta perizia, che si allega come complemento al presente rapporto, è risultata interessante e preziosa. Essa è stata sostanzialmente ripresa ed acquisita per la parte concernente la proposta di finanziamento dell'organizzazione dei pompieri.

Come anticipato, il mandato conferito consisteva principalmente nel fornire gli elementi necessari alla definizione del modello di finanziamento da inserire nell'attuale LLI. I quesiti principali dell'analisi finanziaria si focalizzano prevalentemente sulla verifica del costo procapite a carico dei Comuni, rispettivamente nel valutare se la nuova legge considera adeguatamente i diversi livelli di competenza e di responsabilità garantendo nel contempo il rispetto di una gestione del compito secondo criteri di efficienza e di efficacia sul territorio cantonale.

Prima di affrontare in modo dettagliato l'aspetto finanziario è doveroso premettere che l'analisi effettuata si fonda sull'attuale assetto organizzativo dei pompieri, che sarà meglio definito in futuro con l'introduzione dei contratti/mandati di prestazione i quali regoleranno i rapporti tra le istituzioni e chi opera sul terreno per consentire una gestione più dinamica e coerente. Ne discende pertanto che questo aspetto, nel presente rapporto, rimane invariato ed è dato per acquisito.

Entrando nel merito del finanziamento dell'intera struttura, si anticipa che tutte le fonti di entrata che serviranno al finanziamento confluiranno, secondo il presente progetto, in un unico fondo denominato Piattaforma Finanziaria Pomieri Ticino (PFPT) e specificatamente (per importanza):

- contributi comunali;
- contributi degli assicuratori;
- contributi cantonali;

- contributi federali;
- recuperi per costi di intervento.

Contributi comunali

Il responsabile primario per competenza e di riflesso per oneri finanziari, riconfermato anche dal perito, rimane il Comune, che si assume il compito principale dal punto di vista del finanziamento. Il Cantone avrà un ruolo sussidiario, che non dovrà tradursi in una gestione eccessivamente invasiva e che vieti *de facto* ai Comuni di prendere decisioni autonome. L'attribuzione di questo compito di gestione ai Comuni impone forzatamente l'adozione di un sistema perequativo in quanto il livello di grado di prontezza richiesto è uguale per tutti mentre le risorse finanziarie a disposizione evidentemente non lo sono.

Per la parte di competenza comunale il modello proposto consiste nel:

Procapite di base

Viene prelevato un procapite di base per tutto il cantone indipendentemente dalla forza finanziaria calcolato in base alla popolazione residente permanente secondo i dati dell'Ustat. Secondo calcoli scaturiti dalla perizia, il procapite dovrebbe assestarsi a CHF 10.--.

Quota di perequazione

E' una quota ulteriore prelevata dai comuni e che tiene conto delle oggettive differenze a livello di comprensorio. Ha valenza perequativa in quanto proporzionale al valore immobiliare. Dipende infatti dall'indice di concentrazione di valori immobiliari legati a un potenziale di rischio, quindi dal patrimonio da salvaguardare. Il perito propone una percentuale pari al 10% dell'imposta comunale immobiliare. E' evidente che ai Comuni con un parco immobiliare importante, corrisponderà un'altrettanta struttura/organizzazione pompieristica per i rischi che ne derivano. In questo senso la quota di perequazione può essere letta come una quota riferita ai valori da proteggere.

Procapite supplementare

Se necessario si potrà imporre un prelievo facoltativo di un procapite ulteriore in caso di maggiori spese non coperte dalla Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino. Tale esigenza dipende dagli standard qualitativi nel singolo Comprensorio, lasciata all'apprezzamento ed alla disponibilità finanziaria, ed alla scelta dei Comuni.

Contributi degli assicuratori

L'associazione svizzera degli assicuratori contribuisce al finanziamento dell'organizzazione pompieristica versando nella Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino sovvenzioni pari al 5 0/00 del valore immobiliare assicurato, a cui si aggiunge una sovvenzione straordinaria attualmente riconosciuta pari a CHF 400'000.--.

Relativamente all'apporto garantito dagli enti assicurativi, dalla perizia si evincono alcune distorsioni che, se corrette, potrebbero portare ad una significativa diminuzione del procapite comunale:

- *obbligo assicurativo contro il rischio incendio*: in Ticino la copertura assicurativa in questo ambito è facoltativa. Di conseguenza non tutti contribuiscono al finanziamento; pur beneficiando del servizio in caso di incendio (immobili privati e immobili pubblici/amministrativi);
- *assunzione da parte del Cantone dei costi per interventi di spegnimento*. Attualmente questi costi sono assunti dal Fondo incendi. Il Tribunale federale ha autorizzato a più riprese i Cantoni senza un regime di assicurazione cantonale a prelevare fondi dagli assicuratori privati, motivandola con il fatto che questi fondi vengono utilizzati per ridurre i danni a carico degli assicurati (minori danni da coprire nel caso di organizzazione efficiente nella lotta contro gli incendi). Il Gruppo di lavoro ha preso atto dalla perizia Passardi di un contributo ulteriore da parte degli assicuratori ai costi di intervento, oggi coperti dal fondo incendi. La questione rimane tuttora aperta, il Gruppo di lavoro ha infatti omesso volutamente la sua codificazione come si evince d'altronde dalla perizia medesima.

Contributi cantonali

Il perito propone un contributo cantonale pari a CHF 1'600'000.-- a copertura dei costi di approntamento per gli interventi chimici, in caso di inquinamento da idrocarburi e per gli incendi di bosco. Il Cantone dovrebbe inoltre assumersi un costo di CHF 1'000'000.-- corrispondente al personale in servizio a supporto tecnico, amministrativo e di consulenza del settore pompieri, presso l'Ufficio per la difesa contro gli incendi (UDCI), la Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) e la Sezione forestale (SF). Il Cantone copre infine i costi variabili non recuperabili per gli interventi in caso di incendio di boschi, inquinamenti e interventi chimici o in caso di catastrofe.

L'ammontare a carico del Cantone si attesta dunque a CHF 2'600'000.--:

- CHF 1'000'000.-- prestazioni amministrative;
- CHF 1'600'000.-- misure antinquinamento e soccorso chimico + protezione demanio forestale.

Contrariamente a quanto previsto dalla legislazione in vigore, il futuro assetto legislativo, tenuto conto della perizia Passardi, non prevede il contributo del Fondo incendi per la somma iniziale di CHF 500'000.-- per gli incendi boschivi. Eventuali rimborsi/recuperi confluiranno nella Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino e il loro riparto sarà definito nello specifico Regolamento di applicazione.

Contributi federali

Sono contributi riconosciuti da altre istituzioni quali ad es. USTRA, FFS, AlpTransit (gallerie di base del San Gottardo e Monte Ceneri) per delle prestazioni speciali che esulano dal contratto di prestazione base che vengono attribuiti ai singoli Centri di

soccorso sulla base di contratti di prestazione specifici, e se necessario, coordinati dalla Coordinazione pompieri Ticino (CPT).

Recuperi per costi di intervento

Il perito propone di adottare il criterio generale secondo cui i costi di intervento, determinati sulla base dei rapporti di intervento verificati dall'istanza cantonale (CPT) e su costi standard stabiliti da una direttiva cantonale, vengono integralmente rimborsati ai singoli corpi pompieri. I costi ed i ricavi connessi con gli interventi, nella misura in cui le tariffe sono definite in modo tale da coprire i costi diretti, non dovrebbero di conseguenza avere un impatto negativo sul meccanismo di finanziamento dei singoli corpi.

3. La proposta normativa

Titolo della Legge

Si è optato per la denominazione specifica "Legge sui pompieri" per esplicitare meglio il campo d'azione ed in modo particolare l'operato dei pompieri medesimi. Con l'introduzione della Legge sulla protezione della popolazione quale base di coordinamento operativo tra i vari partner in ambito di soccorso (pompieri, ambulanze, polizia, protezione civile, militari e servizi tecnici), questa soluzione permette di chiarire la materia ed il ruolo specifico disciplinato dalla presente legge.

Art. 1 Campo di applicazione

Questo articolo stabilisce ed elenca tutti gli ambiti di intervento dei pompieri. Si richiamano, evidentemente non in modo esaustivo, gli eventi naturali o artificiali che possono o potrebbero determinare o provocare un pericolo per le persone, gli animali e le cose. Degno di nota è comunque l'esplicito riferimento, oltre ai danni causati dalla natura e le situazioni d'urgenza, alla difesa in ambito atomico, biologico e chimico (ABC).

Art. 2 Quadro di riferimento

Secondo l'**art. 3 lett. b)** della Legge federale sulla protezione della popolazione, i pompieri sono esplicitamente menzionati come organizzazione partner del sistema della protezione della popolazione.

I pompieri sono coinvolti e partecipano attivamente al modello organizzativo interdisciplinare della protezione della popolazione e dei relativi Enti di riferimento, che devono interagire in modo coordinato per assicurare la massima efficienza ed efficacia in caso di intervento.

Il **cpv. 2** fa esplicito riferimento alla Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP) voluta dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle finanze. In base al concetto **Pompieri 2015** i membri della CSP definiscono gli scopi, i compiti e gli standard

d'interesse comune, riassunti nei dieci principi per l'organizzazione dei pompieri a livello cantonale.

I Cantoni organizzano infatti i pompieri sotto la loro propria sovranità e applicano i principi enunciati garantendo l'efficacia dei pompieri come una delle formazioni di primo intervento per soccorrere e proteggere la popolazione.

Gli obiettivi della CSP sono:

- la coordinazione e l'esame di questioni di carattere politico, organizzativo, tecnico e finanziario che presentano un interesse comune per il servizio pompieri, considerato quest'ultimo un compito pubblico dei cantoni;
- la promozione, nell'ambito del servizio pompieri, della collaborazione dei cantoni e tra di loro e con la Confederazione;
- l'informazione per i cantoni sulle questioni d'interesse generale relative al servizio pompieri;
- l'attribuzione di mandati e di compiti a terzi, precisando le condizioni e il finanziamento.

Art. 3 Prevenzione

Rispetto al testo vigente si è ritenuto opportuno, per i compiti di prevenzione, il rinvio ai testi di legge settoriali, riconoscendo la complementarietà dei pompieri rispetto a chi, per legge, si occupa di fornire la necessaria consulenza e supporto tecnico. In particolare per quanto riguarda il settore dell'edilizia esistono tutta una serie di prescrizioni che riguardano la polizia del fuoco come pure la legge sul lavoro e quella della protezione dell'ambiente le quali prescrivono le modalità di gestione e manipolazione di sostanze pericolose o altamente infiammabili. Per quanto concerne la legge cantonale sulle foreste (LCFo) la medesima dovrà invece essere emendata con l'introduzione del divieto di accendere fuochi all'aperto in caso di elevato pericolo, in quanto questo aspetto non è più regolato né dalla presente legge né dal Regolamento di applicazione.

La prevenzione è un compito che sta a monte del ruolo operativo del pompiere. Essa contribuisce a stabilire e a determinare il genere di rischi, le possibili conseguenze, gli eventuali effetti, come pure il modo di intervenire nel caso specifico. Risulta pertanto naturale inserire al **cpv. 2** l'obbligo (segnalano) per i membri dei CP di informare e consultare i servizi competenti sulle possibili fonti di rischio e di pericolo. E' questa la ragione che legittima i pompieri ad accedere su fondi o sedimi sia pubblici che privati.

Competenze

Art. 4 Comuni

Si osserva anzitutto che la sistematica e la struttura legislativa del progetto di legge ossequia la priorità di ruolo e competenza del Comune in questo settore.

Infatti il compito primario di costituire e gestire i Corpi pompieri spetta ai Comuni (**lett. a**). Per l'assetto territoriale, la diversità di gestione amministrativa e di disponibilità finanziaria tra i Comuni, per un efficace adempimento della missione e dei compiti affidati ai pompieri, è necessario che questi si accordino su base convenzionale designando all'interno del Comprensorio (attualmente limitati a 5 in tutto il Cantone) il Comune responsabile al quale viene data l'incombenza della gestione (sedi del Centro di soccorso). Il ruolo specifico dei Comuni sede e dei Comuni polo non viene modificato. In questa sede si ritiene opportuno segnalare e sottolineare l'importanza della Commissione pompieri del comprensorio come organo di coordinamento politico. In seno a questo organo sono rappresentati i rispettivi capi dicastero sicurezza dei Comuni facenti parte del comprensorio. L'opportunità di regolare o meno l'organizzazione interna del relativo comprensorio è lasciata alla discrezione dei comuni medesimi che rappresentano i rispettivi Corpi pompieri.

Una limitazione legale dell'autonomia e della competenza comunale è prevista per ragioni tecnico-organizzative e di efficienza. Il numero e la tipologia dei Corpi pompieri, è demandata al Cantone, il quale può disciplinare queste esigenze nell'ambito della pianificazione, dopo consultazione di tutti gli interessati ed in particolare dei Comuni (**art. 5 cpv. 1 lett. a**). Va inoltre precisato che nella gestione a carico dei comuni figurano gli oneri derivanti dalla logistica (**lett. b**). Per ogni categoria di Corpi pompieri vanno fissate regole standard nelle strutture logistiche atte ad ospitare il materiale ed i mezzi dei pompieri. E' su questi criteri minimi che verrà calcolato il costo d'affitto riconosciuto nell'ambito del budget globale assegnato ai singoli Corpi pompieri.

Responsabile dell'assunzione del personale (volontario, dipendente e professionista) è ovviamente il Comune (**lett. c**).

Il Comune ha anche il compito da fare rispettare le misure di prevenzione (**art. 3**).

Art. 5 Cantone

La norma elenca i compiti del Cantone. Si ribadisce che quest'ultimo ha un ruolo sussidiario, di vigilanza, supervisione e di coordinazione.

La **lett. a**) pone le basi per una distribuzione coerente dei corpi pompieri sul territorio cantonale e per un'organizzazione più efficace dei comprensori d'intervento. Va precisato che per comprensorio d'intervento s'intende l'insieme dei Corpi pompieri che si riferiscono al medesimo Centro di soccorso di Categoria A e non come finora l'area operativa di un singolo Corpo pompieri a prescindere dalla sua categoria. Ritenuta la continua evoluzione di questi anni conseguenti alle aggregazioni comunali, rispettivamente delle tecniche di intervento, dal punto di vista geografico risulta difficile far corrispondere l'area di intervento dei singoli Corpi pompieri a quella giurisdizionale di uno o più Comuni. E' quindi necessario definire delle zone funzionali sul piano del servizio pompieri, che integrano le competenze delle differenti categorie di Corpi pompieri. La legge riserva quindi al Cantone la competenza di stabilire le zone funzionali coordinate da un Centro di soccorso di Categoria A. Il ruolo, la funzione operativa e l'assegnazione delle aree d'intervento dei

singoli corpi all'interno di queste zone sono una competenza tecnica e va adattata alle specifiche realtà locali e regionali nell'ambito della gestione del servizio.

Rispetto alla situazione attuale, il Cantone, prima di decidere sul numero, la delimitazione e l'organizzazione dei comprensori, ha l'obbligo di consultare i Comuni. In questo contesto si richiama l'**art. 9** (FCTCP) dal quale si evince il ruolo propositivo e di ricerca del consenso della Federazione quale interlocutore primario, esplicitamente riconosciuto dal Cantone. Per quel che concerne la suddivisione dei compiti Cantone-Comuni si ribadisce ancora che il Cantone ha la competenza di definire il quadro organizzativo generale dei Corpi pompieri sul territorio mentre sta ai Comuni garantire una corretta gestione dell'operatività.

Nei criteri di efficacia e di efficienza va evidentemente considerato l'aspetto qualitativo (**lett. c**). Questo permette di fissare degli indicatori e dei parametri che stanno alla base della definizione del contratto di prestazione. Infatti l'operatività dei pompieri verrà misurata e giudicata con tali criteri.

La **lett. d**) attribuisce la competenza e la responsabilità al Cantone di amministrare e controllare la corretta gestione del dispositivo di finanziamento dei pompieri. Per la gestione finanziaria viene costituita di conseguenza una piattaforma finanziaria (PFPT), ossia un fondo in cui verranno convogliate le risorse finanziarie necessarie al sostegno dell'intera organizzazione (vedi **art. 14**).

Alla **lett. e**) sono definite le specifiche competenze del Cantone, in seguito codificate operativamente nell'ambito della pianificazione e nel contratto di prestazione. Ad esempio la competenza nel campo della NBCR, che la Confederazione delega ai Cantoni, deve tradursi nel concetto chimico che stabilisce i compiti dei singoli Centri di soccorso e dei Corpi pompieri.

La **lett. f**) precisa che la controparte nella firma di contratti e/o mandati di prestazione con i corpi pompieri è il Cantone.

La **lett. g**) ribadisce quanto già anticipato, ovvero il ruolo del Cantone nella vigilanza e supervisione sulla corretta applicazione della Legge da parte degli organi competenti.

La **lett. h**) determina la competenza del Cantone nella nomina dei membri della Coordinazione Pompieri Ticino (CPT), organo a carattere decisionale (**art. 10**).

Il **cpv. 2** è una formulazione generica per ovviare ad eventuali lacune in ambito di competenze.

Corpi pompieri

Art. 6 Organizzazione

Cpv. 1. Si rimane volutamente su una classificazione dei Corpi pompieri tradizionale, Corpi pompieri urbani, Corpi pompieri di montagna e aziendali organizzati in Centri di soccorso. I dettagli saranno regolati nel Regolamento di applicazione.

Cpv. 2. La definizione dei comprensori in cui i Comuni devono convenzionarsi per il servizio dei pompieri è, come anticipato, di competenza cantonale. Si introduce il principio del coordinamento a livello di comprensorio da parte del Centro di soccorso. Si ribadisce dunque il principio secondo il quale il comprensorio operativo non corrisponde necessariamente al singolo Corpo pompieri come ora, ma esso può contenere più Corpi pompieri coordinati dal Centro di soccorso.

Secondo la pianificazione attuale che ha dato seguito alla riorganizzazione dei corpi pompieri degli ultimi anni, vi saranno 5 comprensori; Mendrisiotto, Luganese, Tre Valli, Bellinzonese e Locarnese.

Sul piano giuridico tutti i Comuni si convenzioneranno con il Comune sede del Centro di soccorso, il quale, assieme ai capi dicastero dei Comuni che ospitano le sedi dei Corpi pompieri di categoria B, C e Cmont, ha il compito di controllare e seguire il buon funzionamento di tutti i Corpi pompieri che fanno parte del comprensorio o zona. Questa formula permette di evitare continui cambiamenti alle convenzioni derivanti dalle aggregazioni comunali e svincola il territorio di azione dei Corpi pompieri di cat. B, C e Cmont, che può essere meglio adattato alle mutevoli esigenze di tipo tecnico e tattico in accordo e sotto la direzione del Centro di soccorso di riferimento.

La soluzione proposta ha generato, presso i Corpi pompieri di queste categorie, il timore di perdere la loro autonomia rispetto al Centro di soccorso, che le attuali singole convenzioni, almeno sulla carta, garantiscono. Si è pertanto creata la base legale (**art. 5 lett. a**), già evidenziata, che impone al Cantone di consultare i comuni interessati prima di decidere una riorganizzazione dei Corpi pompieri sul territorio. Inoltre, il Regolamento di applicazione dovrà definire gli aspetti che vanno contemplati nelle convenzioni di comprensorio concernenti i rapporti tra il pool dei Comuni sede dei Corpi pompieri e gli altri Comuni. In particolare nella convenzione andrà introdotto il principio di convocare almeno una volta all'anno i Comuni interessati, dando loro la possibilità di esprimere osservazioni e proposte sulla gestione del servizio. Si ritiene che la costituzione del pool dei Comuni sede dei Corpi pompieri contribuisca a risolvere la collaborazione nella gestione ed in ambito logistico tra gli attuali Comuni titolari dei Corpi pompieri di cat. B, C e Cmont e il Comune del Centro di soccorso. Va infine precisato che il coordinamento da parte del Centro di soccorso è da intendere, come è già il caso, sul piano tecnico e operativo. La responsabilità e la competenza della gestione corrente interna al singolo Corpo pompieri resta ai rispettivi comandanti sul piano tecnico e per gli aspetti amministrativi e finanziari ai singoli Comuni che ospitano la sede del corpo.

Il **cpv. 3** stabilisce e sottolinea che l'assetto organizzativo dei pompieri si basa prevalentemente sull'indispensabile e prezioso apporto dei volontari. Si riconosce tuttavia l'accresciuta importanza, per alcuni corpi e per determinate esigenze, di disporre di personale professionista e/o dipendente. L'esperienza all'estero di organizzare il servizio dei pompieri basata esclusivamente sul professionismo sta evidenziando alcuni limiti, con la conseguenza a voler reintrodurre il volontariato come concetto base (Stati Uniti, Italia, Grecia a titolo di esempio).

Tuttavia si ribadisce che le maggiori esigenze dovute alla diversificazione del genere e delle modalità di intervento, dovute all'intensità, alle difficoltà e complessità, rendono inevitabile la presenza di personale professionista anche nei pompieri. L'impiego di questo tipo di personale è limitato ai Centri di soccorso; per le altre categorie si ritiene sufficiente riferirsi essenzialmente al volontariato. A titolo di esempio il Centro di soccorso di Lugano conta, per evidenti motivi, già una ventina di professionisti.

Il **cpv. 4** sancisce e riprende per un certo verso la scelta di disciplinare nella legge i principi e gli aspetti essenziali concernenti l'organizzazione, le competenze ed il finanziamento. Questioni come l'equipaggiamento, l'istruzione e le modalità di intervento dei corpi pompieri sono delegate al Regolamento di applicazione.

Il **cpv. 5** prevede inoltre che l'assetto organizzativo sia regolato da specifici contratti di prestazione, riprendendo modelli già applicati con successo in altri ambiti. Per i pompieri vengono identificati tre livelli operativi; istituzionale (chi decide), operativo (chi agisce) e finanziario (chi paga). In merito, per semplicità, si rinvia agli organigrammi allegati al presente rapporto.

Art. 7 Collaborazione

Sul piano cantonale, come del resto su quelli nazionale ed internazionale, vige la regola dell'aiuto reciproco. Vi è quindi il dovere per i Corpi pompieri, che non sono coinvolti direttamente in un intervento, ad essere disponibili nel coadiuvare le unità che necessitano di aiuto. Questo impegno vale anche per i Corpi pompieri aziendali (**art. 8**) e per gli specialisti che possono contribuire a capire e risolvere la complessità del problema, del rischio e del relativo intervento. Come sottolineato al **cpv. 2** i Corpi pompieri si avvalgono dei Servizi cantonali competenti, sia a livello di istruzione, consulenza e di intervento. In particolare ci si riferisce alla Sezione Forestale (SF) ed alla Sezione protezione Aria, Acqua e Suolo (SPAAS).

A livello di prevenzione, in particolare per gli incendi, i corpi pompieri collaborano ovviamente con i Servizi tecnici comunali (**cpv. 3**)

Art. 8 Pompieri aziendali

La Legge edilizia codifica nei dettagli le norme di polizia del fuoco e le misure di prevenzione contro gli incendi ed altri eventi distruttivi. In seno al gruppo si è posto il quesito se obbligare tutte le aziende e gli istituti a dotarsi di un proprio Corpo pompieri aziendale. Dopo approfondita discussione si è ritenuta più ragionevole una formulazione potestativa, riconoscendo tuttavia la competenza al Cantone di imporre, qualora fosse il caso, la dotazione di un corpo pompieri adeguato (**cpv. 2**), come esempio valga l'aeroporto di Agno. La buona copertura sul territorio dei corpi pompieri di Cat. A, B e C permette nella maggior parte dei casi un'adeguata garanzia d'intervento in caso di evento. A tal riguardo è tuttavia utile sottolineare che essenziale e determinante è poter disporre di persone responsabili all'interno delle aziende che sappiano correttamente stabilire ed adottare le prime misure (evacuazione persone, ...), informare ed agevolare i pompieri nella loro azione.

L'istruzione dei pompieri aziendali non può differire da quella impartita alle altre categorie di pompieri. Ne discende pertanto che i medesimi sotto questo profilo sono subordinati al Centro di soccorso competente. Per ottimizzare la coordinazione e la tempestività dell'intervento dei corpi pompieri aziendali occorrerà stabilire uno specifico accordo con il Centro di soccorso cantonale (cpv. 3 e 5).

La dotazione di materiale e di equipaggiamento dei corpi pompieri aziendali è ovviamente a carico dell'azienda stessa. Eccezioni puntuali saranno oggetto dello specifico accordo (cpv. 4).

Art. 9 Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP)

A differenza dell'attuale LLI in cui la FCTCP non è citata, con il presente progetto di legge, per le ragioni ampiamente ricordate in precedenza, viene ora riconosciuta la sua legittimità, elencando nella legge i compiti sia consultivi, che operativi. Con il riconoscimento legale della FCTCP si ritiene opportuno definire l'interlocutore rappresentante dei pompieri nei confronti dei Comuni, del Cantone e delle altre istanze nell'ambito della protezione della popolazione. La Federazione è stata, sin dalla sua costituzione nel 1940 (vedi risoluzione governativa del 20 novembre 1937), riconosciuta dal Cantone con questo ruolo, che ha sempre espletato in modo competente, professionale e soddisfacente. Il riconoscimento vuole anche evitare situazioni già storicamente avvenute, di più interlocutori dovuti a divergenze interne. Questa scelta vuole pure significare l'importanza e l'interesse di (cfr. cpv. 1) integrare i singoli corpi pompieri nella FCTCP.

Pur ammettendo il carattere corporativo della Federazione, l'inserimento della stessa nella legge assicura l'omogeneità organizzativa necessaria al buon funzionamento del settore. I compiti indicati nella legge di carattere evidentemente tecnico e di coordinamento operativo, saranno regolati per poterne assicurare il necessario supporto finanziario, in uno specifico contratto di prestazione. Per quanto concerne invece i compiti rappresentativi a difesa e promozione degli interessi dei pompieri da parte della FCTCP, trattandosi di attività corporativa, viene finanziata dalle quote sociali.

Art. 10 Coordinazione Pompieri Ticino (CPT)

La CPT è l'organo composto da 10 membri che, in seno alla struttura dei pompieri ticinesi, assume un ruolo determinante. Essa vedrà rappresentati i Comuni con 3 rappresentanti così come per il Cantone (DFE, SF, SPAAS), gli assicuratori privati e la FCTCP con 2 rappresentanti ciascuno. Quest'ultima, per le funzioni ed i compiti che svolge, parteciperà a titolo informativo e consultivo.

L'effettivo totale di 10 membri unitamente a una ponderazione più favorevole ai Comuni e al Cantone permette da un lato di garantire la rappresentatività nelle decisioni e dall'altro lato di dare un peso maggiore agli enti che si assumono responsabilità gestionali e di controllo.

La CPT è dunque l'organismo su cui si basa il Consiglio di Stato per controllare la corretta applicazione della Legge e l'attuazione degli obiettivi prefissati. Rispetto all'attuale Commissione consultiva fondo incendi (CCFI) c'è un mandato che va oltre i meri aspetti tecnici e finanziari, per assumere un ruolo più strategico e di coordinamento. La CPT fungerà sostanzialmente da "Consiglio di amministrazione" con i compiti di coordinazione, gestione e vigilanza sulle risorse finanziarie.

Per gli aspetti di ordine tecnico e organizzativo la CPT fa capo alla FCTCP che esegue le analisi, raccoglie le varie esigenze presso i Corpi pompieri, allestisce il piano degli investimenti, sia per gli acquisti di attrezzature e veicoli, sia per allestire i contratti di prestazione, come pure i rapporti tecnici del caso.

Sul piano amministrativo e contabile la CPT è coadiuvata dai Servizi dell'Amministrazione cantonale; per la gestione operativa della Piattaforma finanziaria attraverso l'Ufficio della difesa contro gli incendi (UDCI) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), rispettivamente dal Controllo Cantonale delle finanze (CCF).

La Presidenza della CPT sarà definita in ambito di Regolamento. Attualmente la CCFI è presieduta dal Direttore della Divisione delle risorse e Coordinatore DFE. Per motivi pratici di ordine organizzativo e funzionale è consigliabile mantenere questa soluzione così da avere assicurato il collegamento diretto con il Consiglio di Stato chiamato a ratificare le proposte.

Art. 11 Modalità

Per i motivi citati in precedenza (sicurezza, efficienza, efficacia), a livello di intervento devono valere le direttive tecniche emanate a livello federale e cantonale. Finora a definire queste direttive era la Federazione Svizzera dei Pompieri. Di recente questo ruolo a livello nazionale è stato in buona parte delegato ai Cantoni tramite la Coordinazione svizzera dei pompieri, un'emanazione della Conferenza dei Direttori delle finanze cantonali (**cpv. 1**).

Per ovvi motivi i pompieri devono poter accedere a tutti i fondi senza dover chiedere il permesso ai rispettivi proprietari. Ciò non significa che si possa disporre in modo illimitato dei terreni e/o spazi, ma è necessario rispettare i criteri di proporzionalità evitando o limitando nel limite del possibile ogni danno (**cpv. 2**).

I danni provocati dall'intervento dei pompieri devono essere risarciti dal Cantone. Per la loro valutazione il Comune deve designare un perito al suo interno o un incaricato all'esterno (**cpv. 3**).

Art. 12 Spese, recupero e ricorsi

Il presente articolo elenca le fattispecie in cui il Cantone può recuperare le spese di intervento. In termini generali si osserva che il finanziamento delle spese di intervento dei pompieri viene anticipato dalla Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT) definita nel progetto di legge all'art. 14. Ciò vale anche per eventuali specialisti che vengono chiamati per risolvere questioni particolari. Per ogni intervento va valutata la possibilità di recupero tenendo in considerazione il principio della proporzionalità. E' evidente che se

non si riesce a recuperare integralmente il costo, la relativa spesa resta a carico della Piattaforma finanziaria. I responsabili che vengono individuati e per i quali viene chiaramente dimostrato che vi è stata intenzionalità o negligenza, devono assumere le spese che hanno causato.

I pompieri sono sollecitati anche per prestazioni di diverso tipo che sconfinano dal campo abituale della presente Legge (disinfestazioni, servizio d'ordine, ecc.), in questo caso non è la Piattaforma che finanzia, ma sono a carico dei beneficiari e/o richiedenti, salvo eccezioni stabilite dai singoli comuni.

L'accertamento e la decisione su chi deve pagare vengono eseguite dal Cantone e la relativa decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo (TCA).

Finanziamento e gestione finanziaria

Art. 13 Finanziamento

L'aspetto puramente finanziario è già stato ampiamente sottolineato al pto. 3 del presente rapporto. La sequenza dell'elenco ha un carattere assolutamente indicativo e non prioritario. Rispetto alle proposte del perito Michele Passardi, per quanto concerne il finanziamento dei Comuni, sia per il pro capite sia per il contributo proporzionale al gettito dell'imposta immobiliare comunale, si ritiene opportuno stabilire una forchetta con un minimo e un massimo, lasciando al Consiglio di Stato tramite il regolamento il compito di fissare l'importo applicabile a seconda delle necessità.

Relativamente al contributo procapite comunale si segnala un aspetto meritevole di approfondimento. Il parametro procapite può prestarsi infatti a una diversa interpretazione circa le possibili conseguenze finanziarie se riferito unicamente al cittadino domiciliato o esteso pure ai residenti proprietari di case secondarie. Tenuto conto dell'importanza di questo tema, non spetta al Gruppo di lavoro determinarsi in questo senso.

In questa sede, considerate le scelte proposte dal Gruppo di lavoro, si propone inoltre un aggiornamento dei dati (fine 2013) relativi alla quota parte dei Comuni, Cantone, Associazione Svizzera Assicuratori e Confederazione.

Art. 14 Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT)

La Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino è uno specifico fondo che funge da contenitore di tutti i cespiti d'entrata necessari al finanziamento dell'organizzazione dei pompieri sul territorio cantonale. A differenza dell'avamprogetto, si è volutamente omesso di elencare in modo esaustivo tutte le spese coperte da questo fondo. Ci si è limitati infatti a sottolineare che i fondi provenienti dalla Piattaforma finanziaria vengono impiegati a copertura delle spese di prontezza e di intervento; senza ovviamente tralasciare gli investimenti necessari all'espletamento di tutti i compiti imposti dalla presente legge, come ad esempio l'ambito logistico, l'equipaggiamento e l'ingaggio per alcuni corpi con pompieri professionisti e/o dipendenti. I mezzi finanziari convogliati in questo fondo saranno in seguito distribuiti ai singoli Corpi pompieri, ai Centri di soccorso ed alla FCTCP per il tramite di contratti o mandati di prestazione, in cui vengono elencate le diverse mansioni,

sulla base delle quali verrà calcolato il budget globale di gestione. La chiave di riparto a favore dei comprensori è stabilita secondo i criteri della perizia Passardi (cfr. pag. 22).

L'obiettivo di questa nuova impostazione si giustifica con la necessità di trasparenza a livello organizzativo e di sostenibilità a livello finanziario. Convogliando in un unico fondo tutte le risorse finanziarie si avrà maggiore chiarezza sul loro impiego (spese e investimenti) come pure una miglior gestione contabile. L'obiettivo è e resta ovviamente un impiego mirato, efficiente e parsimonioso di tutte le fonti finanziarie.

Art. 15 Oneri straordinari

Le spese di intervento possono essere ovviamente sottoposte a forti variazioni a dipendenza della frequenza e dell'entità degli eventi. Ad esempio, in anni caratterizzati da alluvioni o periodi di siccità, con violenti ed estesi incendi boschivi, queste situazioni possono aumentare la spesa in misura tale da non essere più coperta dalla Piattaforma finanziaria. In queste fattispecie il finanziamento a copertura dei costi aggiuntivi è a carico del Cantone.

Qualora fosse inoltre decretato lo "stato di necessità", l'Ente che lo decreta (Cantone, Comune) può essere chiamato a partecipare in via straordinaria ai costi di intervento, in particolare se vanno oltre quelli che sono i compiti di primo intervento dei pompieri codificati nella Legge sulla protezione della popolazione.

Vigilanza e contravvenzioni

Art. 16 Disposizioni penali

Le violazioni alla presente legge, rispettivamente al Regolamento di applicazione saranno sanzionate secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni. L'ammontare della multa non eccede i CHF 20'000.-- ed è di competenza cantonale, rispettivamente comunale.

Art. 17 Regolamento di applicazione

Essendo, come anticipato, il presente atto legislativo un progetto che regola i principi della tematica in oggetto, in ossequio alla più recente e condivisa tecnica legislativa, i dettagli sono demandati al Regolamento di applicazione.

Art. 18 Abrogazione

In caso di accoglimento della Legge in esame, si abroga ovviamente l'attuale Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996.

4. Conclusioni

La revisione della LLI è la diretta conseguenza della profonda riorganizzazione dei Corpi pompieri intrapresa all'inizio del nuovo millennio. Le nuove esigenze sul piano tecnico e organizzativo impongono, come detto, la professionalizzazione parziale dei pompieri, pur mantenendo un assetto organizzativo basato sostanzialmente sul volontariato.

Gli elementi innovativi del progetto di legge corrispondono in termini essenziali ai seguenti aspetti:

- determinare in modo più chiaro rispetto al testo vigente le funzioni, i compiti e le competenze secondo il principio "chi fa cosa" in ambito decisionale, operativo e finanziario. A questo proposito gli schemi allegati contribuiscono ad illustrare il nuovo assetto proposto dell'avamprogetto di legge indicando i ruoli in ottica istituzionale, organizzativa e finanziaria dei principali attori previsti dalla legge, ovvero: i Comuni (competenza primaria in ambito politico ed operativa tramite i pompieri), il Cantone (organo di coordinamento, supervisione e di vigilanza secondo le attribuzioni previste al suo interno), l'Associazione svizzera degli assicuratori (cofinanziatori primari) e la FCTCP (con funzioni di consulenza, operativa e tecnica);
- identificare i finanziatori dell'organizzazione pompieristica, chi gestisce le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento nel territorio. La gestione finanziaria è attribuita ad unico organismo per il tramite di un unico contenitore (PFPT);
- introdurre, sulla base di esperienze positive in altri settori, la gestione di servizi e prestazioni sia pubbliche che private secondo un modello di contratti e/o mandati di prestazione;
- assicurare una gestione più efficace e razionale dei crediti a disposizione, considerando in modo più adeguato le effettive esigenze di risorse umane e tecniche secondo la specificità dell'intervento e le particolarità del territorio.

Allegato: - Nuova legge sui pompieri.

Per il Gruppo di lavoro:

Il Presidente

G. Gianella

Bellinzona, 15 luglio 2014

Legge sui pompieri

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-visto il messaggion.del Consiglio di Stato;
-visto il rapporton. della Commissione

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1

La presente legge regola l'organizzazione e il funzionamento dell'intervento dei pompieri in caso:

- a) di incendio e di danni causati dalla forza degli elementi naturali;
- b) di incidenti o in altre situazioni che presentano un carattere d'urgenza;
- c) di difesa in ambito atomico, biologico e chimico (ABC) con possibili ripercussioni di carattere ambientale.

Quadro di riferimento

Art. 2

¹ I pompieri sono una delle organizzazioni partner al sistema di protezione della popolazione ai sensi dell'art. 3 della Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

² Nell'applicazione della presente legge l'organizzazione pompieri si riferisce alle direttive della Conferenza governativa della Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP).

Prevenzione

Art. 3

¹ Le norme di prevenzione nei campi che richiedono interventi dei pompieri, in particolare di polizia del fuoco nella costruzione e di protezione dell'ambiente, sono regolate dalle singole leggi speciali.

² I pompieri segnalano alle autorità situazioni non rispettose delle misure di prevenzione; per accertamenti essi hanno diritto di accesso a fondi pubblici e privati.

Competenze

a) Comuni

Art. 4

¹ I Comuni assicurano il servizio pompieri alla popolazione e al territorio attuando i provvedimenti che la legge affida loro e sono competenti per:

- a) proporre, istituire e organizzare i corpi pompieri in base alle disposizioni di cui all'art. 5;
- b) prevedere e realizzare le infrastrutture logistiche e tecniche necessarie;
- c) assumere il personale necessario secondo le indicazioni di cui all'art. 5;
- d) far rispettare le misure di prevenzione di loro competenza di cui all'art. 3.

² Per le incombenze in questo ambito i Comuni si accordano tra di loro a livello di comprensorio con il Comune sede del Centro di soccorso.

b) Cantone

Art. 5

¹ Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all'applicazione della legge ed ha in particolare le seguenti competenze:

- a) stabilisce, secondo criteri di efficacia, di efficienza e di razionalità, il numero, la delimitazione e l'organizzazione dei comprensori d'intervento-previa consultazione dei comuni interessati;
- b) può ordinare l'istituzione e lo scioglimento di corpi pompieri;
- c) stabilisce i requisiti legali e i criteri di qualità dei corpi pompieri che assumono la gestione operativa del servizio pompieri;
- d) amministra la piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT);
- e) definisce le attività dei pompieri :

- 1) nella difesa contro gli incendi boschivi;
- 2) in ambito atomico, biologico e chimico (ABC);
- f) emana e stipula i contratti e i mandati di prestazione unitamente alle direttive in materia;
- g) vigila su tutti gli organi preposti all'applicazione della presente legge;
- h) nomina i membri della Coordinazione Pompieri Ticino (CPT);

² Esercita inoltre le competenze della presente legge non attribuite ad altri enti.

³ Designa il Dipartimento competente ai sensi dell'art. 16 cpv. 2.

Corpi pompieri

a) Organizzazione

Art. 6

¹ I pompieri sono organizzati in centri di soccorso e in corpi urbani, di montagna e aziendali.

² L'organizzazione del servizio pompieri per gli scopi della presente legge sul territorio cantonale è strutturata sulla base di comprensori operativamente (tecnicamente / tatticamente) coordinati da centri di soccorso definiti dal Cantone.

³ I corpi pompieri si basano di principio sul volontariato. I centri di soccorso e i corpi pompieri aziendali possono dotarsi di personale dipendente e/o professionista.

⁴ Il Regolamento di applicazione stabilisce l'equipaggiamento, l'istruzione e le modalità di intervento dei corpi pompieri.

⁵ Le responsabilità, i compiti e le risorse finanziarie attribuiti ai Centri di soccorso e ai Corpi pompieri sono regolati da contratti di prestazione con il Comune sede.

b) Collaborazione

Art. 7

¹ I corpi pompieri sono tenuti alla reciproca collaborazione.

² I corpi pompieri si avvalgono della collaborazione dei servizi del Cantone interessati nell'ambito degli interventi e dell'istruzione.

³ I corpi pompieri collaborano con i servizi tecnici comunali nell'ambito delle misure di prevenzione antincendio.

⁴ Fa inoltre stato quanto previsto dalla legislazione cantonale in materia di protezione della popolazione.

c) Pompieri aziendali

Art. 8

¹ Le aziende sul territorio cantonale possono istituire pompieri aziendali ai sensi della presente legge.

² Il Consiglio di Stato può, in casi particolari, esigere la costituzione di pompieri aziendali.

³ L'istruzione dei pompieri aziendali è curata dal centro di soccorso competente cui sono subordinati dal profilo operativo.

⁴ I costi di equipaggiamento, di istruzione e di gestione dei pompieri aziendali sono a carico dell'azienda.

⁵ L'intervento, le competenze ed il coordinamento dei pompieri aziendali sono regolati da uno specifico accordo di collaborazione stipulato con il Centro di soccorso cantonale.

d) Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP)

Art. 9

¹ Il Consiglio di Stato si avvale della collaborazione della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP) di cui sono membri i singoli corpi pompieri.

² Essa si occupa dei seguenti compiti:

- di carattere consultivo

a) propone l'emanazione delle disposizioni di cui agli art 4 e 5;

b) favorisce la collaborazione tra i corpi pompieri e ne coordina l'operato;

c) fornisce la consulenza strategica, tecnica e operativa ai corpi pompieri e alle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge;

d) rappresenta i corpi pompieri nelle trattative di interesse generale e nei contatti con le istanze cantonali, intercantionali, federali e internazionali.

- di carattere operativo

a) pianifica, organizza e gestisce la formazione;

- b) propone il programma di investimento (annuale e pluriennale);
- c) propone l'acquisto di veicoli, attrezzature ed equipaggiamenti e ne definisce e attua il piano di manutenzione e le relative misure di controllo;
- d) procede alle ispezioni nell'ambito del controllo di qualità;
- e) gestisce le procedure di selezione dei pompieri e delle prove d'idoneità;
- f) definisce la qualità dell'allarme dal punto di vista tecnico e organizzativo;
- g) gestisce l'organizzazione dei pompieri nell'ambito della condotta degli eventi maggiori.

³ Alla FCTCP possono essere attribuiti altri mandati puntuali.

e) Coordinazione Pompieri Ticino (CPT)

Art. 10

¹ La CPT é l'organo composto da rappresentanti comunali, cantonali, dell'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA) e della FCTCP al quale sono attribuite le seguenti competenze:

- a) esamina e preavvisa le proposte di organizzazione e di pianificazione al Consiglio di Stato;
- b) definisce le modalità di finanziamento necessarie alla PFPT secondo criteri di competenza e responsabilità;
- c) elabora il piano finanziario della PFPT e dispone una corretta allocazione delle risorse disponibili;
- d) fattura e incassa le prestazioni obbligatorie effettuate presso terzi;
- e) approva la dotazione di veicoli, materiale ed equipaggiamento dei corpi pompieri;
- f) esamina e approva il concetto di formazione ed istruzione cantonale;
- g) definisce e propone i mandati di prestazione da stipulare con la FCTCP ed i corpi pompieri;
- h) definisce un piano contabile armonizzato e consolida i dati finanziari forniti dai corpi pompieri;
- i) assicura il Segretariato e tiene la statistica cantonale.

² Il Regolamento di applicazione ne stabilisce la composizione e le altre modalità di organizzazione e di controllo.

Interventi

a) Modalità

Art. 11

¹ Gli interventi dei pompieri devono rispettare le norme e le direttive vigenti in materia a livello nazionale, cantonale e specialistico.

² In caso di intervento i pompieri hanno diritto di libero accesso a fondi pubblici e privati e sono tenuti ad adottare tutte le misure dettate dalle circostanze.

³ Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima di un perito designato dal Comune interessato.

b) Spese, ricupero e ricorsi

Art. 12

¹ Il Cantone, per il tramite della PFPT, anticipa le spese di intervento, di prevenzione e di formazione di cui alla presente legge; come pure quelle per specialisti chiamati ad intervenire dai pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche e per interventi in stato di necessità.

² Ad eccezione di incendi e/o allagamenti legati a danni della natura di beni immobili assicurati, esso può recuperare le summenzionate spese relative a tutti gli altri interventi a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente.

³ In caso di incendio intenzionale o per negligenza procede al ricupero delle spese dal responsabile adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.

⁴ In caso di allagamenti di beni immobili assicurati, procede al ricupero delle spese per casi non manifestamente dovute alla forza della natura.

⁵ Le spese sono accertate sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato.

⁶ Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Finanziamento e gestione finanziaria

a) Finanziamento

Art. 13

¹ Il finanziamento dei compiti previsti dalla presente legge è garantito da:

- a) i contributi della Confederazione;
- b) i contributi del Cantone;

- c) il contributo pro capite per Comune da fr. 9.-- a fr. 13.--;
- d) il contributo proporzionale al gettito d'imposta immobiliare comunale variabile dal 9% al 13%;
- e) il contributo degli assicuratori operanti sul territorio cantonale;
- f) il contributo analogo a quello della lettera e) per oggetti mobili e immobili non assicurati;
- g) il ricupero delle spese di intervento;
- h) eventuali altri contributi.

² I contributi c), d), e), f) sono fissati dal Regolamento di applicazione.

b) Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT)

Art. 14

¹ È costituita la PFPT tramite uno specifico fondo nella quale convergono i contributi di cui all'art. 13.

² I mezzi finanziari della PFPT sono impiegati a copertura delle spese di prontezza e di intervento dei Corpi pompieri e per procedere agli investimenti necessari in ossequio agli scopi della presente legge.

³ Le singole poste di spesa sono elencate nel Regolamento di applicazione.

⁴ Il versamento e il relativo controllo dell'impiego delle risorse citate si basa su un mandato di prestazione stipulato con i singoli centri di soccorso, i corpi pompieri e la FCTCP.

c) Oneri straordinari

Art. 15

Gli oneri straordinari sono assunti:

- dal Cantone nel caso in cui durante l'anno la PFPT fosse confrontata con uscite tali da non più poter garantire la corretta continuità degli scopi della presente legge;
- dal Cantone e/o i Comuni per i casi di eventi eccezionali per i quali è dichiarato lo stato di necessità.

Vigilanza e contravvenzioni

Disposizioni penali

Art. 16

¹ Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con multa fino a CHF 20'000.--.

² La multa è inflitta dal Municipio o dal Dipartimento competente.

³ È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

⁴ Sono riservate le procedure per le infrazioni alle leggi speciali.

⁵ È riservata l'azione penale.

Disposizioni transitorie e finali

a) Regolamento d'applicazione

Art. 17

Il Consiglio di Stato emana il Regolamento d'applicazione.

b) Abrogazione

Art. 18

La Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996 è abrogata.

c) Entrata in vigore

Art. 19

¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.